

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1262**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

# Indice

1. DDL S. 1262 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1262 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	38
1.3.1. Sedute . . . . .	39
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	40
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . . .	41
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 102 (ant.) del 23/10/2024 . . . . .	42
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	54
1.4.1. Sedute . . . . .	55
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	56
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	57
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2024 . . . . .	58
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	60
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 202 (ant.) del 24/10/2024 . . . . .	61
1.4.2.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 203 (ant.) del 30/10/2024 . . . . .	63

## **1. DDL S. 1262 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1262

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1262**

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) e dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2024

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023

Onorevoli Senatori. -

L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza è finalizzato a promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.

L'Accordo funge, infatti, da base giuridica per la regolamentazione della cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Il contesto internazionale attuale impone l'adozione di una collaborazione rafforzata, dinamica e di ampio respiro alla luce di una nuova prospettiva di contrasto alla criminalità organizzata, quale quella transnazionale, a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale.

Circa il profilo tecnico-operativo l'Accordo rappresenta lo strumento attraverso il quale porre in essere una cooperazione bilaterale di polizia più strutturata, efficiente ed efficace, calibrata sulle esigenze di entrambi i Paesi e conforme a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e integrato con un dispositivo di clausole di garanzia (**Allegato 1**) sulla tutela dei dati personali da trasferire a Paesi non aderenti all'Unione europea.

Obiettivo di tale strumento pattizio è quello di promuovere e sviluppare meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo (**Articolo 1**), individuando quali Autorità competenti per l'attuazione del medesimo (**Articolo 2**) per la parte italiana il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la controparte ivoiriana il Ministero dell'Interno e della Sicurezza.

L'Accordo statuisce, inoltre, i principali settori di cooperazione. In particolare, la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dei relativi precursori e delle sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione, dei medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva, il cui impiego è considerato doping, nonché delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici, la criminalità informatica, inclusa la pedopornografia *on line*, i reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio, i reati contro il patrimonio culturale, i reati contro l'ambiente e traffico illegale di specie protette, la corruzione, la pirateria e i reati di falso e contraffazione inclusa la falsificazione monetaria e la contraffazione alimentare. Nel novero dei reati, si è voluto altresì enfatizzare un'ulteriore categoria che rappresenta un argomento di prioritaria importanza, si tratta della prevenzione e della repressione del terrorismo. L'elencazione delle predette fattispecie delittuose non ha carattere di esaustività, ma fornisce un'indicazione generale dei fenomeni attraverso i quali si manifesta solitamente l'agire della criminalità (**Articolo 3**).

Le modalità di attuazione della collaborazione tra le Parti vertono sullo scambio di informazioni (sui reati, sui gruppi criminali e terroristici), sull'analisi delle fenomenologie delittuose di comune interesse e sulla condivisione di strumenti operativi e buone prassi, sull'adozione di speciali tecniche investigative, sull'esecuzione delle richieste di assistenza e della cooperazione strategica (**Articolo 4**).

L'Accordo indica, poi, i requisiti formali e sostanziali attraverso cui si realizza la collaborazione (**Articolo 5**), le condizioni che ne determinano l'eventuale rifiuto (**Articolo 6**) e le procedure da seguire per la relativa esecuzione (**Articolo 7**).

Con riferimento al trattamento dei dati personali, tenuto conto che la Costa d'Avorio non rientra, al momento, tra i paesi terzi la cui normativa in materia è considerata adeguata dall'UE, l'accordo prevede una disciplina differenziata in funzione delle categorie di interessati (**Articolo 8**). Gli scambi tra le Autorità competenti delle Parti dei dati personali degli indagati sono disciplinati



nell'**Allegato 1**, ai sensi dell'art.33, c.1, lett.a, del D.lgs. 51/2018. Per quanto riguarda, invece, gli scambi di alcuni dati personali dei dipendenti e collaboratori delle Autorità competenti delle Parti coinvolti nell'attuazione dell'accordo, vengono previsti solo alcuni impegni minimi (**Articolo 8, comma 2**), senza acquisire, per parte italiana, tutte le garanzie richieste in via ordinaria dall'art.46 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. Data la natura necessaria ed occasionale dei predetti scambi di dati, è stato, infatti, ritenuto appropriato il ricorso alla deroga per importanti motivi d'interesse pubblico, di cui all'art.49, par.1, lett.d, del citato Regolamento. I motivi in questione sono quelli accennati in premessa ed approfonditi nell'analisi tecnico-normativa, mentre l'applicabilità della deroga è desumibile dal quadro normativo nazionale riferito all'attività delle Forze di polizia.

È prevista inoltre l'istituzione di un Comitato Congiunto di cooperazione strategica, dedicato alla concertazione di azioni comuni nella lotta contro la criminalità, nonché la costituzione di gruppi di lavoro operativi per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza e analisi (**Articolo 9**).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza (**Articolo 10**).

Nell'Accordo sono indicate le procedure per la ripartizione, tra le Parti, degli oneri finanziari occorrenti per l'attuazione degli impegni nello stesso previsti, anche con riferimento ad eventuali e particolari casistiche (**Articolo 11**), nonché le lingue di lavoro, che sono l'italiano e il francese (**Articolo 12**).

L'Accordo, infine, sancisce le disposizioni per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo ed alla sua applicazione, da risolversi attraverso consultazioni dirette tra le Parti (**Articolo 13**), nonché le procedure per la sua entrata in vigore, per la sua eventuale denuncia e per l'adozione di emendamenti e la sua durata (**Articolo 14**).

Per gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo si rimanda alla relazione tecnico finanziaria.



Relazione tecnica

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

**Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:**

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) - gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) - gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,6296 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 7 marzo 2022.

**Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:**

tab. b Costa d'Avorio (gruppo III) € 156,39; ridotta del 20% € 125,11; ridotta di un terzo € 83,41; oneri giornalieri (83,41-51,65) € 31,76 lordizzazione eccedenza di 51,65 (31,76\*1,6296) € 51,75; ritenute (32,70% della quota lordizzata) € 16,92; totale diaria giornaliera per singolo operatore € 100,33.

tab. b Costa d'Avorio (gruppo IV) € 149,72; ridotta del 20% € 119,78; ridotta di un terzo € 79,85; oneri giornalieri (79,85-51,65) € 28,20; lordizzazione eccedenza di 51,65 (28,20\*1,6296) € 45,96; ritenute (32,70% della quota lordizzata) € 15,03; totale diaria giornaliera per singolo operatore € 94,88.

**Articolo 4**

Lo scambio di informazioni di cui **alla lettera A)** e l'analisi su fenomenologie delittuose e la condivisione di strumenti operativi di cui **alla lettera B)**, avverrà tramite i canali telematici, attraverso l'utilizzo dei canali Interpol ovvero attraverso gli Esperti per la Sicurezza/Ufficiali di Collegamento, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio.

Per le forme di cooperazione di cui **alla lettera C)**, concernenti le misure da adottare al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, trattandosi di previsioni eventuali potranno essere realizzate attingendo alle assegnazioni ordinarie delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Le suddette attività (lettere A, B e C) non comportano quindi ulteriori oneri finanziari in quanto, come specificato, le operazioni ivi previste si concretizzano sostanzialmente in attività di scambio di informazioni. Tali scambi avvengono mediante modalità telematiche o ricorrendo ai canali della rete degli Esperti per la Sicurezza o degli Ufficiali di collegamento già attivi sul territorio.

Queste attività possono dunque trovare copertura sui fondi ordinari del **Capitolo 2624/24** (spese telefoniche, abbonamenti, rete trasmissione dati, ecc.) e del **Capitolo 2642/1** (spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli Esperti per la Sicurezza) a legislazione vigente.



Per l'attuazione delle forme di cooperazione di cui alla **lettera E), punti a., c., d. ed e.**, nell'ambito della formazione del personale di polizia, scambi di buone prassi, l'organizzazione di corsi, seminari, visite e attività addestrative, si prevede l'erogazione di un corso a beneficio della polizia ivoriana da svolgersi presso una Scuola della Polizia di Stato, della durata di 20 giorni, per 10 frequentatori.

Per lo svolgimento delle predette attività si possono quantificare i seguenti oneri:

-oneri per vitto (€ 16,00*10*20gg)	oneri valutati	€ 3.200,00
-oneri alloggio (€ 15,49*10*20gg)	oneri valutati	€ 3.098,00
-copertura assicurativa sanitaria (€ 160,00*10)	oneri valutati	€ 1.600,00
-fornitura materiale didattico (€ 40,00*10)	oneri autorizzati	€ 400,00
-spese di docenza (€ 46,48 per ora*108 ore più 8,5% irap)	oneri autorizzati	€ 5.446,52
-interpretariato per la docenza (dal lunedì al venerdì, con tariffa oraria di € 160,00 al netto dell'IVA 22%, per 6 ore giornaliere, per 15 giorni, in modalità consecutiva, con impiego di due interpreti)	oneri autorizzati	€ 35.136,00
	<b>Totale (oneri autorizzati)</b>	<b>€ 48.880,52</b>

Si prevede, inoltre, l'organizzazione in Italia di un corso avente finalità addestrative della durata di 7 giorni (di cui due per il viaggio) per due discenti della polizia ivoriana da svolgersi presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Tale attività comporta i seguenti oneri:

-oneri vitto (€ 16,00*2*5 gg più la cena relativa al giorno di arrivo pari a € 25,00*2)	oneri valutati	€ 210,00
-oneri alloggio (€ 20,00 *2* 6 pernottamenti)	oneri valutati	€ 240,00
-copertura sanitaria (€ 160,00*2)	oneri valutati	€ 320,00
-fornitura materiale didattico	onere autorizzato	€ 250,00
	<b>Totale (oneri autorizzati)</b>	<b>€ 1.020,00</b>

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente, senza tener conto del giorno di partenza, ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

La cooperazione nell'ambito della formazione avverrà anche mediante l'invio in Costa d'Avorio di 4 unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparati, nella qualità di formatori, per la durata di 10 giorni due volte l'anno con i seguenti oneri:

-albergo (€ 180*4*9 notti)	€ 6.480,00
-diaria giornaliera (€ 94,88*4*10gg)	€ 3.795,20
-biglietti aerei A\R (€ 1.500,00*4)	€ 6.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 300,00



Totale	€ 16.575,20
<b>Totale per due servizi (oneri autorizzati)</b>	<b>€ 33.150,40</b>

**Tipologia della spesa dell'Articolo 4:**  
**oneri autorizzati: € 83.050,92**  
**Totale: € 83.050,92**

Le attività previste nella **lettera E) punto b**, possono essere svolte ricorrendo ai canali telematici e informatici già esistenti e attraverso gli Esperti per la Sicurezza/Ufficiali di Collegamento, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio. Anche in queste ipotesi, tali scambi avvengono mediante modalità telematiche o ricorrendo, come specificato, ai canali della rete degli Esperti per la Sicurezza o degli Ufficiali di collegamento già attivi sul territorio.

Anche queste attività possono dunque trovare copertura sui fondi ordinari del **Capitolo 2624/24** (spese telefoniche, abbonamenti, rete trasmissione dati, ecc.) e del **Capitolo 2642/1** (spese per l'organizzazione e il funzionamento della rete degli Esperti per la Sicurezza) a legislazione vigente.

#### Articolo 6

Il comma 2 del presente Articolo è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose, il rifiuto di assistenza.

#### Articolo 9

Al comma 1 del presente Articolo è previsto che le Parti istituiranno un Comitato di cooperazione strategica, che si riunirà almeno una volta all'anno, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione e concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere e ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.

La delegazione italiana che si recherà in Costa d'Avorio sarà composta da otto componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, la durata della missione sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

-albergo (€ 180*8*3 notti)	€ 4.320,00
-diaria giornaliera (€100,33*8*4gg)	€ 3.210,56
-biglietti aerei A\R (€ 1.500,00*8)	€ 12.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 600,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.130,56</b>

**€ 20.131,00 in cifra tonda  
(oneri valutati)**

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di sei delegati ivoriani per quattro giorni, avrà i seguenti oneri:

-coffee break per 12 persone (sei italiani e sei ospiti)	€ 500,00
-colazione di lavoro 12 persone (sei italiani e sei ospiti per due giorni)	€ 1.200,00



**Totale** € 1.700,00  
**(oneri autorizzati)**

Al comma 2 del presente Articolo, è previsto che le Autorità competenti possono costituire gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti.

Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno in Italia e in Costa d'Avorio.

La delegazione italiana che si recherà in Costa d'Avorio sarà composta da sei componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, la durata della missione sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

-albergo (€ 180*6*3 notti)	€ 3.240,00
-diaria giornaliera (€100,33*6*4gg)	€ 2.407,92
-biglietti aerei A\R (€ 1.500,00*6)	€ 9.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 450,00

**Totale** € 15.097,92  
**(oneri autorizzati)**

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di sei delegati ivoriani per quattro giorni, avrà i seguenti oneri:

-coffee break per 12 persone (sei italiani e sei ospiti)	€ 500,00
-colazione di lavoro 12 persone (sei italiani e sei ospiti per due giorni)	€ 1.200,00

**Totale** € 1.700,00  
**(oneri autorizzati)**

**Tipologia della spesa dell'Articolo 9:**

**oneri autorizzati: € 18.497,92**

**oneri valutati: € 20.130,56**

**Totale: € 38.628,48**

**Articolo 10**

Le Parti possono organizzare riunioni e consultazioni alternativamente in Italia o in Costa d'Avorio.

La delegazione italiana che si recherà in Costa d'Avorio sarà composta da sei componenti con qualifica di dirigente appartenenti ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati, la durata della missione sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

-albergo (€ 180*6*3 notti)	€ 3.240,00
-diaria giornaliera (€100,33*6*4gg)	€ 2.407,92
-biglietti aerei A\R (€ 1.500,00*6)	€ 9.000,00
-maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 450,00

**Totale** € 15.097,92  
**(oneri autorizzati)**

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di sei delegati ivoriani per quattro giorni, avrà i seguenti oneri:



-coffee break per 12 persone (sei italiani e sei ospiti)	€ 500,00
-colazione di lavoro 12 persone (sei italiani e sei ospiti per due giorni)	€ 1.200,00
<b>Totale</b> <b>(oneri autorizzati)</b>	<b>€ 1.700,00</b>

**Tipologia della spesa dell'Articolo 10:**  
**oneri autorizzati: € 16.797,92**  
**Totale: € 16.797,92**

#### **Articolo 11**

L'Accordo sancisce che le spese ordinarie (ossia quelle riportate nella presente relazione finanziaria agli articoli di riferimento) connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza, sono sostenute dalla Parte che riceve la richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie (ovverosia che esulano dalle spese indicate nella presente relazione finanziaria), si dovrà far fronte mediante apposito provvedimento normativo.

#### **Oneri complessivi dell'Accordo**

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 138.477,32, arrotondato ad **euro 138.478, a decorrere dall'anno 2024**. Di questi, euro 20.130,56, in cifra tonda 20.131, hanno natura di oneri valutati ed euro 118.346,76, in cifra tonda 118.347 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

03/10/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danie Perotto'.



Analisi tecnico-normativa (ATN)

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di **intensificare la cooperazione di polizia** per promuovere e sviluppare la collaborazione al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su diverse fenomenologie di reati, nelle loro forme gravi ed emergenti.

Tale Atto costituisce uno **strumento giuridico per regolamentare la collaborazione strategico-operativa** e rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi dei Paesi contraenti impegnati nella **lotta al crimine organizzato transnazionale**.

Nell'ambito delle **relazioni internazionali** tra Italia e Costa d'Avorio, la **collaborazione di polizia** in materia di sicurezza è da sempre ritenuta di **prioritaria** importanza per **l'attuazione delle strategie finalizzate a garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale**.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è quello su cui si basa l'intera attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiamano:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " e successive modificazioni;
- la Legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";
- la Legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

- Legge 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- la Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
- la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all’ordinamento interno”;
- la Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dalla Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI”;
- Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;
- Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, n.

sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- Legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali”, integrate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'intesa.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo non contrasta con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile e coerente giuridicamente con l'ordinamento comunitario. Il medesimo, infatti, è inerente alla cooperazione bilaterale in materia di sicurezza riservata alle competenze nazionali.

**2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in corso procedure d'infrazione in materia.

**3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), nella Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000) e i relativi Protocolli aggiuntivi per "Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini" (New York, 15 novembre 2000), contro il "Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria" (New York, 15 novembre 2000) e contro la "Produzione e il Traffico Illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni" (New York, 31 maggio 2001), nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Mérida, 9-11 dicembre 2003), nonché nelle Convenzioni internazionali contro il terrorismo e le pertinenti Risoluzioni adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Tiene altresì conto, con specifiche previsioni elencate nell'Allegato 1, della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare.

**6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Nulla da rilevare.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'articolo 8 dell'Accordo, rubricato "Trattamento dei dati personali", è stato riformulato alla luce del quadro normativo di riferimento nazionale e unionale<sup>1</sup>, che disciplina il trasferimento dei dati personali con un Paese terzo. Tale disposto normativo è altresì corredato di un Allegato contenente le specifiche previsioni di riferimento.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente ovvero alla clausola di salvaguardia entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'Accordo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistenti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti normativi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

Dichiarazione di esclusione dell'AIR


Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 02.07.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui, a decorrere dall'anno 2024 e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO**  
**IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA**



## PREAMBOLO

**Il Governo della Repubblica Italiana**, da un lato,

e

**il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio**, dall'altro,

di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e separatamente la "Parte";

**Consapevoli** delle ripercussioni negative che la criminalità nelle sue varie forme ha sull'ordine e la sicurezza pubblica degli Stati, in particolare sul benessere dei propri cittadini e della comunità internazionale;

**Riconoscendo** la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella prevenzione e nella lotta contro le più gravi ed emergenti manifestazioni delittuose, con particolare riguardo alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo internazionale;

**Richiamando** la Convenzione Unica sugli stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), la Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000) e i relativi Protocolli aggiuntivi per "Prevenire, Reprimere e Punire la Tratta di Persone, in particolare di Donne e Bambini" (New York, 15 novembre 2000), contro il "Traffico Illecito di Migranti via Terra, Mare e Aria" (New York, 15 novembre 2000) e contro la "Produzione e il Traffico Illecito di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni" (New York, 31 maggio 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Mérida, 9-11 dicembre 2003), nonché le Convenzioni internazionali contro il terrorismo di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio sono parte e le pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite;

**Considerata** la Dichiarazione di intenti del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno e della Sicurezza della Repubblica della Costa d'Avorio per il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione e di sicurezza, firmata a Roma il 31 gennaio 2020;

**Considerato** il Protocollo tecnico per la realizzazione di quattro posti di Polizia di frontiera, volto al rafforzamento della gestione delle frontiere e dell'immigrazione irregolare, firmato a Roma il 7 ottobre 2021;

**Nel rispetto** del principio di sovranità ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

**Hanno concordato** quanto segue:



**Articolo 1**  
**OGGETTO**

Il presente Accordo ha per oggetto la creazione di un quadro di collaborazione di polizia tra le Parti al fine di promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.

**Articolo 2**  
**AUTORITÀ COMPETENTI**

Le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- A) per la Parte italiana, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza:
- il Servizio Relazioni Internazionali dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia relativamente a tutte le attività di cooperazione strategica;
  - il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale quale punto di contatto per le attività operative e di scambio info-investigativo e operativo;
- B) per la Parte ivoriana, il Ministero dell'Interno e della Sicurezza:
- la Direzione Generale dell'Ufficio Nazionale dello Stato Civile e dell'Identificazione (ONECI);
  - la Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN);
  - il Consigliere Diplomatico del Ministro dell'Interno e della Sicurezza, incaricato della Cooperazione Internazionale;
  - l'Addetto alla Sicurezza Interna dell'Ambasciata della Costa d'Avorio in Italia.

**Articolo 3**  
**SETTORI DI COOPERAZIONE**

1. Le Parti, in conformità alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali dei rispettivi Stati, collaborano per la prevenzione e il contrasto delle manifestazioni delittuose gravi ed emergenti nonché della criminalità transnazionale nelle sue varie forme, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai seguenti settori:

- A) criminalità organizzata transnazionale;
- B) reati contro la persona e il patrimonio;



- C) tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, dei relativi precursori e delle sostanze chimiche di base utilizzate nei processi di fabbricazione, dei medicinali contenenti principi attivi ad azione psicoattiva, il cui impiego è considerato doping, nonché delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS);
- D) tratta di persone e traffico illecito di migranti;
- E) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
- F) criminalità informatica, inclusa la pedopornografia *on line*;
- G) reati economici e finanziari, incluso il riciclaggio;
- H) reati contro il patrimonio culturale;
- I) reati contro l'ambiente e traffico illegale di specie protette;
- J) corruzione;
- K) pirateria.

2. I reati di falso e contraffazione inclusa la falsificazione monetaria e la contraffazione alimentare.

3. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nella repressione del terrorismo.

4. Le Parti collaborano, altresì, nello sviluppo di capacità per il rafforzamento della sicurezza e per l'ordine pubblico dei rispettivi territori stimolando, nel rispetto delle prerogative e degli ordinamenti nazionali, sinergie e condivisione di buone prassi e sviluppando progetti di formazione professionale congiunta in tutti gli ambiti di competenza.

5. Il presente Accordo non produrrà effetti in materia di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria.

#### Articolo 4

#### FORME DI COOPERAZIONE

Le forme di cooperazione previste dal presente Accordo includono:

- A) scambio di informazioni:
  - a) sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e *modus operandi*;
  - b) per la ricerca di latitanti;
  - c) sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonché sul loro *modus operandi*;



- d) sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di stupefacenti, di loro precursori e sostanze chimiche;
  - e) finalizzate alla identificazione e alla localizzazione dei beni di provenienza illecita;
  - f) sull'immigrazione irregolare;
  - g) sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
  - h) per il contrasto dei reati di criminalità informatica, in particolare per lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia *on line*;
  - i) ogni altra questione di interesse per le Autorità competenti;
- B) analisi su fenomenologie delittuose di comune interesse e condivisione di strumenti operativi e buone prassi, per quanto riguarda in particolare:
- a) la gestione dei beni sequestrati e confiscati;
  - b) il fenomeno del narcotraffico nei rispettivi Paesi, sulle sostanze stupefacenti o psicotrope, sui precursori chimici e sui reati connessi nonché sul traffico internazionale di tali sostanze, anche attraverso le reti informatiche, nonché sui risultati delle analisi effettuate sui campioni di droga sequestrata;
  - c) gli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le tecniche di analisi investigativa e scientifica;
  - d) le tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
  - e) le metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti;
  - f) l'identificazione e riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, con la possibilità di elaborare un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione di tale collaborazione;
- C) adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura;
- D) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'Articolo 5;
- E) cooperazione strategica attraverso:
- a) la formazione e buone prassi in materia di formazione del personale di polizia;
  - b) lo scambio di esperienze e di esperti;
  - c) l'organizzazione di corsi, attività addestrative nonché eventi congiunti;
  - d) il *capacity building*;
  - e) l'organizzazione di visite, di seminari, di scambi di buone pratiche;



- f) lo scambio di informazioni su strumenti normativi, scientifici, tecnologici, sull'organizzazione e sul *management*, sulla ricerca e innovazione tecnologica, sull'analisi dei rischi alla sicurezza emergenti e sull'elaborazione di politiche e strategie volte a contenerli.

#### Articolo 5

#### ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorità competente.

Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalità tali da permettere di accertarne l'autenticità. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi.

Le richieste di assistenza devono contenere:

- A) il nome dell'Autorità competente richiedente;
- B) il nome dell'Autorità competente destinataria della richiesta di assistenza;
- C) i dettagli del caso;
- D) una descrizione dell'assistenza richiesta;
- E) lo scopo e i motivi della richiesta;
- F) eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.

#### Articolo 6

#### RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. La richiesta di assistenza può essere rifiutata se l'Autorità competente destinataria ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, per la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale o con i propri obblighi internazionali.

2. L'assistenza può anche essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse finanziarie dell'Autorità competente destinataria.



3. L'Autorità competente destinataria può, prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorità competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza può essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorità competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.

4. L'Autorità competente destinataria notifica all'Autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza motivando tale rifiuto.

#### **Articolo 7**

##### **ESECUZIONE DELLE RICHIESTE**

1. Le Autorità competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.

2. L'Autorità competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.

3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorità competente destinataria, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorità competente richiedente.

4. L'Autorità competente destinataria, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, può richiedere all'Autorità competente richiedente informazioni supplementari.

5. L'Autorità competente destinataria informa quanto prima l'Autorità competente richiedente in merito ai risultati dell'effettiva esecuzione della richiesta.

#### **Articolo 8**

##### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali trasferiti in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da A a D, del presente Accordo sono trattati esclusivamente per le finalità previste all'art. 1 e in conformità alle clausole sul loro trasferimento contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.



2. Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra Parte ricevuti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità concordate senza il previo consenso dell'altra Parte.

#### **Articolo 9**

##### **COMITATO E GRUPPI DI LAVORO OPERATIVI E D'INDAGINE CONGIUNTI**

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonché per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti concordano di istituire un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalità di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.

2. Le Autorità competenti possono costituire, altresì, gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza, analisi ed ogni altra facoltà prevista dalla propria legislazione nazionale.

#### **Articolo 10**

##### **RIUNIONI E CONSULTAZIONI**

I rappresentanti delle Autorità competenti possono, se ritenuto opportuno, tenere riunioni e consultazioni, tanto in presenza quanto in modalità di videoconferenza.

#### **Articolo 11**

##### **SPESE**

1. Le spese ordinarie di esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorità competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorità competenti dovranno consultarsi per stabilire i termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese.



2. Salvo se altrimenti deciso dalle Autorità competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorità competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorità competente inviante.

**Articolo 12**  
**LINGUE DI LAVORO**

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le lingue di lavoro sono l'italiano e il francese.

**Articolo 13**  
**COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo vengono risolte attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

**Articolo 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante l'espletamento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. Le modifiche costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1.
3. È concluso per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile mediante tacito accordo per periodi equivalenti, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la sua intenzione di non rinnovarlo sei (6) mesi prima della data del rinnovo.
4. La scadenza del presente Accordo non pregiudica i progetti e i programmi in corso concordati nel suo quadro fino alla loro normale scadenza, salvo decisione contraria di entrambe le Parti.




5. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.


**IN FEDE DI CIÒ**, i sottoscritti debitamente autorizzati, firmano il presente Accordo.

**FATTO** ad Abidjan, il 22 MARZO 2023 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA**



**PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DELLA  
COSTA D'AVORIO**



### Allegato 1

*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'Articolo 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza.*

Considerati l'art. 33, co. 1, lett. a, del D.lgs. 51/2018 della Repubblica italiana, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la Legge n° 2013-450 del 19 giugno 2013 relativa alla protezione dei dati personali, conformemente all'Articolo 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza (in seguito Accordo), ciascuna "Autorità competente" di una Parte (in seguito Autorità), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Autorità dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

#### I. Definizioni

Ai fini delle presenti Clausole s'intende per:

- (a) **"Autorità competente"**; la/e autorità individuata/e nell'Accordo quale/i punto/i di contatto per lo scambio di informazioni ovvero quella/e competente/i per l'attuazione dello stesso;
- (b) **"altra Autorità"**: altra autorità pubblica, organismo o entità incaricato di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- (c) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (l'"Interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale della persona;
- (d) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- (e) **"dati giudiziari"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (f) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure giudiziari;



- (g) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (h) **“trasferimento di dati”**: invio di dati personali da un’Autorità di una Parte ad un’Autorità dell’altra Parte per finalità di polizia, vale a dire per la prevenzione dei reati, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per i compiti di polizia giudiziaria svolti ai sensi dei rispettivi ordinamenti;
- (i) **“comunicazione ulteriore”**: invio di dati personali da un’Autorità ricevente ad un’altra Autorità dello stesso paese;
- (j) **“trasferimento ulteriore”**: invio di dati personali da un’Autorità ricevente a un’altra Autorità di un paese diverso dalle Parti o di un’organizzazione internazionale;
- (k) **“profilazione”**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;
- (l) **“violazione di dati personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- (m) **“requisiti di legge applicabili”**: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
- (n) **“Autorità di controllo”**: l’autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte incaricata di sorvegliare l’applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali in campo penale <sup>1</sup>;
- (o) **“diritti degli Interessati”**:
- i. **“diritto a ricevere informazioni”**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
  - ii. **“diritto di accesso”**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
  - iii. **“diritto di rettifica”**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
  - iv. **“diritto di cancellazione”**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
  - v. **“diritto di limitazione del trattamento”**: il diritto di un Interessato alla limitazione

<sup>1</sup> In Italia l’Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 37-42 del D.lgs. 51/2018.  
In Costa d’Avorio, l’organo di controllo garante è l’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni della Costa d’Avorio (ARTCI).

*Sal*  
*8*



del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Autorità non necessita più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti;

- vi. **“diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione”**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- (p) **“limitazioni dei diritti degli interessati”**: i diritti degli interessati di cui alla lettera (o) possono essere ritardati, limitati o esclusi, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
- i. non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
  - ii. tutelare la sicurezza pubblica;
  - iii. tutelare la sicurezza nazionale;
  - iv. tutelare i diritti e le libertà altrui;
- (q) **“limitazioni agli obblighi dell'Autorità”**: l'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle Autorità è soggetto alle limitazioni di cui alla lettera (p).

## II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali di persone fisiche presumibilmente coinvolte nelle attività criminali elencate all'articolo 4, comma 1, lettere da A a D, dell'Accordo, necessari per il perseguimento delle finalità previste all'articolo 1 del predetto Accordo.

## III. Garanzie per la protezione dei dati personali

### 1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

### 2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a



quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Autorità ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

### 3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, nonché periodo di conservazione dei dati o criteri per determinarlo;
- (c) le categorie di destinatari dei dati personali ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria<sup>2</sup>;
- (f) ulteriori informazioni ritenute utili all'esercizio dei predetti diritti, in particolare nel caso in cui i dati siano stati raccolti all'insaputa dell'Interessato;
- (g) le informazioni su ritardi, limitazioni o esclusioni previsti dai requisiti di legge applicabili con riguardo all'esercizio dei predetti diritti.

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

L'adempimento dell'obbligo di informativa generale da parte delle Autorità è soggetto alle limitazioni di cui al paragrafo I, alla lettera (p).

### 4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste comprenderanno anche la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e giudiziari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e giudiziari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione

<sup>2</sup> In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 del citato D.lgs. 51/2018. In Costa d'Avorio, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali è il Giudice ordinario.



specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

##### **5. Modalità per l'esercizio dei diritti**

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti Clausole;
- (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

*TEC*  
*A*



## **6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali**

### *6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché l'altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sull'altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorità e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione sia incompatibile con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

### *6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente che valuterà la richiesta tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, le finalità per cui i dati sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali presso tale paese terzo od organizzazione internazionale. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare alla predetta altra Autorità, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

## **7. Durata di conservazione dei dati**

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

## **8. Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale



presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

#### **IV. Vigilanza**

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

#### **V. Revisione delle Clausole**

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.

*FLL*  
*A*



2. Le modifiche saranno apportate ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell'Accordo.
3. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

*RE*  
*A*



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 102 (ant.) del 23/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2024  
102<sup>a</sup> Seduta  
Presidenza della Presidente**

**[CRAXI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.  
La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato «Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000», relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano ( [n. 202](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il Presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda che in fase di discussione generale era stato chiesto un chiarimento al Governo sul termine del programma.

Il sottosegretario SILLI riferisce che c'è stata una rimodulazione degli stanziamenti che saranno riprogrammati nel prossimo bilancio dello Stato.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Illustra, quindi, in sostituzione del relatore Paganella, assente nella seduta odierna, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano ( [n. 203](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale. Illustra quindi, in sostituzione della relatrice Mieli, una proposta di parere

favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.

Non registrando richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento ( n. 205 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1239) Deputato MULE' e altri. - Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale , approvato dalla Camera dei deputati - e petizione n. 72 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda la volontà di tutti i commissari di approvare nel più breve tempo possibile il testo, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, convenendo, all'unanimità, di non procedere alla presentazione di modifiche al provvedimento.

Non essendoci iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) avverte, quindi, che si passerà alla votazione dei 4 articoli, di cui si compone il disegno di legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, in esito a distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4, su cui non sono state presentate proposte di modifica.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) illustra una proposta di relazione non ostativa.

Il presidente Stefania [CRAXI](#), non essendoci interventi in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di relazione non ostativa (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2024, denominato «Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare» ( n. 206 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 05/2024, si pone l'obiettivo di sviluppare, equipaggiare ed integrare i sistemi antidroni C-APR già disponibili a bordo di unità navali, consentendo alla Marina militare di dotarsi di un efficace sistema di scoperta e contrasto nei confronti delle nuove minacce di tipo asimmetrico, come i droni e gli sciame di droni, garantendo in questo modo un'adeguata capacità di autodifesa. Lo scopo sotteso al programma è quello di colmare il *gap* capacitativo nel campo dei sistemi C-APR, ad oggi in grado di funzionare unicamente in modalità autonoma e non raccordata con altri dispositivi, integrandoli completamente all'interno del sistema di combattimento delle unità navali. La rapida evoluzione dell'ambiente operativo, la sua crescente complessità e la natura intrinsecamente volatile, asimmetrica ed incerta della minaccia, hanno infatti determinato negli ultimi anni il proliferare di tecnologie abilitanti nel settore dei sistemi autonomi, con specifico riferimento agli aeromobili a pilotaggio remoto (APR), facilmente reperibili sul mercato e dai costi contenuti, caratterizzati da un'elevata flessibilità di impiego ed appetibili anche ad entità non statuali aventi finalità di terrorismo, nazionale o transnazionale. Per contrastare tale minaccia appare necessario disporre di tecnologie e materiali innovativi, sviluppando sistemi d'arma *ad hoc*, capaci di fronteggiare in modo efficace questi nuovi strumenti, puntando - fra l'altro - ad incrementare la capacità di autodifesa dell'attuale strumento aeronavale, ad accrescere l'efficienza generale della Marina militare in tale ambito, mediante lo sviluppo di soluzioni avanzate ed innovative, capaci di sostenere l'integrazione dei sistemi e il loro processo di valutazione e di consentire l'applicazione della dottrina operativa.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli della cantieristica navale, dell'elettronica e degli armamenti, con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese nazionali e interessanti prospettive di *export* verso Paesi che abbiano in atto programmi per forniture navali.

L'onere del programma è stimato in complessivi 194 milioni di euro, di cui risultano finanziati 80 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare allo sviluppo del sistema e alla realizzazione di un prototipo. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari, finalizzati all'acquisizione dei sistemi da fornire in dotazione alle unità navali di prima linea.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento ad un programma finalizzato all'acquisizione di un sistema di Difesa Aerea per l'individuazione e il contrasto ad aeromobili a pilotaggio remoto (APR), convenzionale e ad energia diretta, integrato nel Sistema di Combattimento delle Unità Navali, in modo da renderle in grado di esprimere capacità operative anti-drone e anti-sciame di droni, in tutti i profili d'impiego operativo (Tomo II, pag. 20), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (80 milioni di euro fino al 2028).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica ( [n. 207](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come

evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 06/2024, è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze Leggere con capacità specialistica, che consentirà loro di coniugare la specificità di impiego con un'efficace azione di fuoco mediante l'incremento della letalità di ingaggio e della precisione, la diversificazione degli effetti e la riduzione dei tempi di intervento. In un contesto globale di sicurezza in deterioramento e segnato da scenari operativi estremamente complessi e caratterizzati da situazioni di conflittualità che includono una combinazione di minacce simmetriche, asimmetriche e ibride in continua evoluzione, assume infatti fondamentale importanza la capacità di combattimento esprimibile dallo Strumento militare terrestre, confermando l'esigenza di poter disporre di unità agili, efficaci, flessibili e integrabili, composite e dotate di assetti da combattimento in grado di esprimere il massimo potenziale in ogni tipologia di conflitto, equipaggiate per azioni ad alta intensità e in grado di agire in una pluralità di contesti in forma scalabile, proporzionata e discriminante. La scheda tecnica, in particolare, sottolinea la necessità che tali unità possano supportare e agevolare la manovra terrestre con il fuoco dell'artiglieria, assicurando adeguata e precisa capacità di ingaggio alle massime distanze e garantendo al contempo una maggiore mobilità, rapidità di intervento e ridotti tempi di scoperta e ingaggio degli obiettivi. Il rinnovamento del supporto di fuoco indiretto delle Brigate Leggere con capacità specialistiche permetterà di neutralizzare obiettivi avversari in grado di inficiare la condotta delle operazioni amiche, con particolare riferimento allo sviluppo di attività tipiche quali le operazioni di ingresso forzato congiunto.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli dell'industria meccanica, elettronica, optoelettronica, dei sistemi C5I (Comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e *intelligence*), della sistemistica e dell'ingegneria logistica, con possibilità di ricadute positive anche sulle piccole e medie imprese nazionali e interessanti prospettive in termini di *export*.

L'onere del programma è stimato in complessivi 206 milioni di euro, di cui risultano finanziati 76 milioni di euro per la prima fase dell'impresa, a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da destinare all'acquisizione di una prima aliquota di sistemi di munizioni circuitanti e dei mortai pesanti, nonché all'ammodernamento/rinnovamento del parco degli strumenti tecnici necessari per le attività di tiro e alle attività finalizzate a disporre di un obice leggero. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento ad un programma finalizzato a rinnovare, nel complesso, la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Brigate leggere con capacità specialistica, attraverso il completamento delle dotazione di mortai pesante e l'acquisizione del relativo munizionamento, l'acquisizione di sistemi d'arma munizionamento circuitante, per potenziare la capacità di ingaggio non a contatto dei reggimenti di artiglieria, di fanteria e del Comparto Operazioni Speciali e l'avvio di uno studio per lo sviluppo e l'acquisizione di un obice leggero, avio/elitrasportabile e aviolanciabile, dotato di elevatissima mobilità tattica, (Tomo II, pag. 15), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti (76 milioni di euro fino al 2029).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) chiede di conoscere l'identità dei principali *partner* industriali dei provvedimenti in esame in un'ottica di sviluppo dell'industria europea della difesa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale - segmento terrestre (Rete Radar Costiera - RRC)» ( n. 209 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 10/2024, è finalizzato ad ammodernare, potenziare ed ampliare l'attuale architettura della Rete Radar Costiera (RCC), colmando le lacune qualitative e quantitative che ne limitano la capacità di sorveglianza marittima da costa, in particolare mediante l'ammodernamento della Centrale Operativa e la realizzazione della versione terrestre del moderno sensore radar a facce fisse e, in una fase successiva, con la costruzione di nuovi siti radar, e ciò anche al fine di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della istituenda Zona Economica Esclusiva (ZEE) nazionale. La Componente marittima della Difesa, infatti, è chiamata ad assicurare, in tutte le dimensioni del suo dominio, la difesa del territorio e le linee di comunicazione, la tutela degli interessi nazionali e la Polizia dell'alto mare nei bacini più prossimi alla Penisola, oltre che a contribuire alla prevenzione, alla deterrenza e al contrasto delle attività illecite portate via mare. Per svolgere tale compito, è necessario che lo Strumento marittimo sia bilanciato, flessibile e sostenibile, in grado di rendere disponibile un chiaro e aggiornato quadro della situazione marittima, da condividere a livello interforze, inter-agenzia e interministeriale. In tale contesto la Rete Radar Costiera rappresenta la spina dorsale del segmento terrestre della capacità integrata di sorveglianza marittima della Marina militare. Il programma in esame è volto proprio ad ammodernarne, a potenziarne e ad ampliarne l'attuale architettura.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede evidenziano come i settori industriali coinvolti nel programma siano prevalentemente quelli dell'elettronica per la difesa, dell'elettromeccanica e dell'alta tecnologia, interessando nello specifico soprattutto la realtà industriale di Leonardo S.p.A., prevedendo peraltro l'ulteriore coinvolgimento anche di numerose altre realtà produttive presenti su tutto il territorio nazionale.

L'onere del programma è stimato in complessivi 240 milioni di euro, di cui risultano finanziati 32 milioni di euro per la prima fase dell'impresa (con presumibile avvio nel 2024), da destinare all'acquisizione di una iniziale fornitura autoconsistente relativa all'ammodernamento/rinnovamento dei siti esistenti e del sistema di gestione delle informazioni da remoto, oltre che all'acquisizione di una prima fornitura di stazioni radar mobili. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 208 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finanziari. Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra i programmi operanti, a quello finalizzato all'ammodernamento e al rinnovamento della rete di sensori radar ed elettro-ottici della Marina siti lungo la costa con funzione di scoperta, identificazione, tracciamento e monitoraggio del traffico marittimo funzionale al perseguimento della consapevolezza della situazione marittima (*Maritime Situation Awareness* - MSA), aspetto quest'ultimo che riveste rilevanza, oltre che per le esigenze della Difesa, anche in ottica duale, potendo essere di ausilio anche alle altre amministrazioni dello Stato che espletano i propri compiti istituzionali anche in mare. Nel 2024 l'impresa ha ricevuto la necessaria integrazione finanziaria per 32 milioni di euro, attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di bilancio per il 2024 (Tomo II, pag. 67).

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano ( [n. 211](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 18/2024, rappresenta una integrazione a quanto già previsto dal decreto SMD 28/2021 ed è finalizzato a dotare l'Esercito italiano di una soluzione capacitativa che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e di precisione, la capacità dell'artiglieria terrestre attraverso l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici attualmente in servizio. Nello specifico il programma prevede l'approvvigionamento di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per gli obici già disponibili da 155 millimetri FH70 (frutto di una coproduzione fra Regno Unito, Germania Federale e Italia) e PzH2000 (di produzione tedesca). L'acquisizione delle nuove munizioni guidate, dotate di un braccio di impiego doppio rispetto a quelle attualmente disponibili, consentirà all'artiglieria di operare più efficacemente in ambienti operativi congestionati e caratterizzati dalla presenza di forze ostili in grado di contrastare o interdire la manovra delle forze amiche. Si ricorda come il munizionamento VULCANO nella versione guidata con capacità di navigazione inerziale e GPS, è in grado di assicurare elevata precisione contro obiettivi non protetti, fissi, a lunghissima distanza e nella versione con guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo, è idonea a fronteggiare bersagli in lento movimento, illuminati da un osservatore nelle vicinanze dell'obiettivo.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la scheda illustrativa evidenzia come siano gli stessi già indicati con riferimento al decreto SMD 28/2021, ovvero quelli nazionali dell'elettronica e della meccanica di precisione, con il convogliamento diretto della società Leonardo e dello Stabilimento militare di Baiano di Spoleto, in provincia di Perugia. Al riguardo si ricorda come la munizione VULCANO sia frutto principalmente di un programma, innovativo e altamente tecnologico, di ricerca e sviluppo della stessa azienda Leonardo, con un successivo contributo della società tedesca DIEHL, limitatamente allo sviluppo e all'integrazione del sensore laser semi-attivo. Il munizionamento sarà realizzato principalmente in Italia, con effetti positivi in termini occupazionali e di possibili commesse estere.

Dal punto degli oneri economici del programma (che nel suo complesso ha un onere di 235 milioni di euro), si ricorda come la prima fase, approvata con il decreto SMD 28/2021 e con uno sviluppo pluriennale sino al 2029, sia già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro. L'onere previsionale della seconda fase dell'impresa, oggetto del presente schema di decreto, è stimato in 162 milioni di euro, di cui risultano finanziati 80 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e con un cronoprogramma dei pagamenti previsto dal 2026 al 2032. Queste risorse saranno destinate all'approvvigionamento di munizioni VULCANO nella versione guidata, con capacità di navigazione inerziale e GPS nonché di guida terminale assistita da un sensore laser semi-attivo. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 82 milioni di euro, sarà realizzato attraverso provvedimenti finanziari successivi finalizzati al completamento delle dotazioni.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia riferimento, fra gli interventi di finanziamento per la programmazione operante, a quello per il completamento dell'acquisizione del munizionamento terrestre, finalizzato in

particolare all'approvvigionamento di scorte di munizionamento di nuova generazione per l'artiglieria dell'Esercito italiano (pag. 6 e 46, Tomo II). Nella scheda ad esso dedicata viene specificato come il programma abbia ricevuto un'integrazione di 80 milioni di euro attraverso risorse a fabbisogno recate dalla legge di bilancio per il 2024.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2024, denominato «Esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia *Indirect Fire*», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce *Rocket, Artillery and Mortar* per le unità di artiglieria contraerei dell'Esercito italiano ( [n. 215](#) )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, informa che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 17 novembre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della difesa di approvazione del programma pluriennale per le esigenze della Difesa in materia di contrasto alla minaccia di fuoco indiretto, per l'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata.

Come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 04/2024, relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata contro minacce di razzo, artiglieria e mortaio (*Rocket, Artillery and Mortar*) per le unità di artiglieria contraerei dell'Esercito, è finalizzato a potenziare il dispositivo di protezione delle basi dei contingenti nazionali schierati all'estero, permettendo di soddisfare il contributo nazionale nell'ambito dell'Alleanza Atlantica nello specifico segmento capacitivo. Il programma discende dall'urgente necessità di colmare il gap capacitivo della Difesa nel settore della protezione attiva dalle minacce *Indirect Fire* (IDF), al fine di garantire la difesa del personale, delle infrastrutture e degli equipaggiamenti contro le minacce costituite dal munizionamento autopropulso non guidato, non autopropulso guidato e non guidato, nonché contro le minacce portate dai velivoli a pilotaggio remoto di peso inferiore a 150 chilogrammi. Nello specifico, il programma è volto all'acquisizione fino a 4 sistemi antimissile *stationary* C-RAM, composti da attuatori da 35 millimetri, da una componente sensoristica per l'acquisizione tattica dei bersagli e da una capacità di Comando e Controllo, da assegnare alle unità contraerei dell'Esercito.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma, nonostante il ruolo centrale di aziende estere, interessi prevalentemente i settori dell'industria meccanica, degli esplosivi, dell'elettronica, della sistemistica, dell'automobilistica e della sensoristica di realtà produttive del territorio nazionale, con il coinvolgimento di aziende operanti principalmente nel Lazio, in Trentino Alto Adige, in Lombardia e in Umbria, e con un positivo impatto - soprattutto in termini occupazionali e di accrescimento del *know-how* tecnologico - anche sulle piccole e medie imprese dell'indotto.

L'onere complessivo del programma è stimato in 400 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 80 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti, di previsto avvio nel 2025, stimato fino al 2034. L'importo relativo alla prima quota è finalizzato all'acquisizione di un sistema C-RAM, del munizionamento operativo, dell'addestramento, degli autocarri per la trasportabilità tattica dei moduli del sistema, dei sistemi di comunicazione informativa, del supporto logistico e delle ulteriori attività formative per il personale tecnico e gli operatori della Forza Armata. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per gli 320 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni attese.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore

della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento, fra i programmi di previsto avvio, a quello finalizzato a dotare la Difesa della capacità di contrasto delle minacce provenienti da *Indirect Fire*, mediante l'acquisizione di 4 sistemi *Counter Rockets, Artillery and Mortars (C-RAM)* statici con relativo supporto logistico integrato decennale, munizionamento, autocarri, sistemi CIS ed adeguamenti infrastrutturali. (pagina 14, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2024, denominato «Addestramento sintetico simulato - Capacità integrata di *training* distribuito della MM (TDMM)» ( n. 219 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il senatore [DE ROSA](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, rilevando che, come evidenziato dalle schede tecnica e illustrativa che accompagnano il provvedimento, il programma pluriennale in esame, denominato SMD 07/2024, si ponga l'obiettivo di realizzare un sistema di addestramento delle forze aeronavali mediante la progressiva integrazione di diversi sistemi addestrativi, dal vivo e virtuali, al fine di consentire la partecipazione contemporanea dei fruitori, da postazioni anche distanti geograficamente. Il sistema - si legge nella relazione tecnica - è conforme ai principali *standard* internazionali in tema di simulazione, e permetterebbe la fruizione da parte di una *audience* anche disomogenea e ubicata in sedi differenti. In particolare, il sistema prevede moduli " *Live*", in cui il personale reale si addestra sul piano reale, collegato ad un ambiente di simulazione; " *Virtual*", in cui il personale reale gestisce un sistema simulato; e " *Constructive*", con entità interamente simulate. Con il programma in esame si intende colmare il *gap*, qualitativo e quantitativo, relativo ai simulatori a disposizione della Marina militare, che risultano numericamente insufficienti e non più al passo con l'evoluzione tecnologica. Il nuovo sistema, viceversa, appare allineato all'attuale stato dell'arte tecnologico e interoperabile, assicurando in questo modo un adeguato livello di addestramento aeronavale. L'acquisizione della capacità di *training* distribuito della Marina militare permetterà, tra l'altro, di ridurre gli oneri attualmente necessari a schierare e mantenere le unità nei siti di esercitazione, la crescente difficoltà d'impiego dei poligoni a causa dei sempre più stringenti vincoli ambientali e l'accesso a specifiche aree geografiche, spesso limitato a determinati periodi temporali. Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come il programma interessi prevalentemente i settori dell'industria aerospaziale, dell'elettronica, degli armamenti e, più in generale, dell'alta tecnologia e della ricerca e sviluppo, con il coinvolgimento di molteplici aziende nazionali, e con un positivo impatto, soprattutto in termini di accrescimento del *know-how* per la progettazione e la produzione in Italia di sistemi integrati e distribuiti di simulazione. L'onere complessivo del programma è stimato in 120 milioni di euro, di cui risulta finanziata una prima quota per 112 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con un cronoprogramma dei pagamenti, di previsto avvio nel 2025, stimato fino al 2036. L'importo relativo alla prima quota è finalizzato all'acquisizione di una iniziale fornitura auto-consistente di servizi e beni volti alla realizzazione di un'architettura info-strutturale per l'addestramento sintetico. La scheda tecnica precisa altresì che il restante valore previsionale del programma, per 8 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti da destinare prioritariamente al sostegno logistico.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore

della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il relatore evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2024-2026 si faccia espressamente riferimento solo in termini generali al programma per l'addestramento sintetico simulato (pagina 8, Tomo II), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti indicati nel presente provvedimento (112 milioni di euro).

Stante la mancanza di una scheda di approfondimento dedicata al programma in esame, sarebbe opportuno un approfondimento conoscitivo da parte del Governo.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando innanzitutto come la disciplina dei sepolcreti di guerra, ovvero cimiteri, ossari e sacrari di guerra, sia regolata dal Capo III della Sezione VI (articoli da 265 a 275) del Codice dell'ordinamento militare, e che, in particolare, l'articolo 275 prevede che siano equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra rispettivamente il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso), il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti), il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «*Ara Pacis Mundi*» di Medea (Gorizia), il Sacrario nazionale «*Mater Captivorum*» di Melle, in Valle Varaita (Cuneo), e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'*ex* internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova). La sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra, ai sensi dell'articolo 267 del Codice, sono di competenza del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, che esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa e alle cui dipendenze opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra.

Con riferimento alla vicenda storica oggetto del provvedimento in esame, ricorda che lo Scirè, un sommergibile della Regia Marina italiana varato nel 1938 nel cantiere di Muggiano, presso la città ligure di La Spezia, ebbe modo di distinguersi nel corso della seconda guerra mondiale in alcune rilevanti operazioni belliche, a partire dall' "impresa di Alessandria", ovvero dall'affondamento delle corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth e dal danneggiamento della petroliera Sagoma e del cacciatorpediniere HMS Jervis, avvenuta nel dicembre 1941 nelle acque antistanti il porto egiziano di Alessandria. Scoperto da una corvetta inglese nell'agosto 1942 in prossimità del porto mediorientale di Haifa mentre si apprestava a trasportare dei sommozzatori, il sommergibile venne intercettato da cacciatorpedinieri inglesi che, con un fitto bombardamento di profondità, lo obbligarono a riemergere prima di affondarlo con i cannoni di bordo e con quelli delle batterie costiere. I componenti l'equipaggio e gli operatori imbarcati, per un totale di sessanta persone fra ufficiali, sottufficiali e marinai incursori, incluso il comandante, il triestino Bruno Zelik, scomparvero con l'affondamento dell'unità. Per la portata delle operazioni svolte in precedenza e per il valore e il coraggio dimostrati dal suo equipaggio, lo stendardo dello Scirè fu decorato con la Medaglia d'oro al Valor Militare, conferita con Regio Decreto in data 10 giugno 1943. Il relatore ricorda, inoltre, che al termine del secondo conflitto mondiale, la posizione del relitto dello Scirè, adagiato su un fondale di circa trentatré metri a poche miglia dall'ingresso del porto di Haifa, venne scoperta dalla Marina israeliana.

Soprattutto a partire dagli anni Settanta, il relitto venne fatto oggetto di continue immersioni da parte di subacquei civili, con la conseguente asportazione di varie parti dello scafo e del materiale in esso ancora contenuto. Per tali ragioni nel settembre 1984, con il consenso dello Stato di Israele che ha sempre riconosciuto all'Italia l'immunità sovrana sul relitto dello Scirè, la Marina italiana inviò la nave Anteo con gli uomini del Comando Raggruppamento subacquei e incursori per sigillare le vie d'accesso all'interno del relitto e per recuperare le salme dei componenti dell'equipaggio, rimaste ancora all'interno dell'imbarcazione. Da allora le spoglie recuperate di quarantaquattro vittime di

quell'affondamento, riposano nel Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari, mentre all'interno del relitto, in una parte resa inaccessibile dalle deformazioni dello scafo collassato al momento dell'affondamento, sono tuttora rimaste imprigionate le spoglie di altri sedici marinai italiani, aspetto questo che, unito al particolare *status* di decorato al valor militare di cui gode il regio sommergibile, è all'origine della proposta legislativa al nostro esame, finalizzata appunto ad elevare il relitto dello Scirè al rango di sacrario militare subacqueo. Si ricorda peraltro come alcune parti dello scafo, come il basamento del cannone, alcune parti della portelleria, pezzi del fascione e due cilindri contenitori di siluri a lenta corsa (SLC), rimosse in un precedente tentativo di recupero, siano conservate nel Sacrario delle Bandiere di Roma, nei Musei Navali di La Spezia e Venezia e presso la base navale di Augusta. Il provvedimento in esame, composto di 3 articoli, intende dunque onorare il valore del sacrificio dei marinai che operarono e infine perirono sullo Scirè nelle acque antistanti il porto di Haifa, preservandone al meglio la memoria. A tal fine il disegno di legge dispone il riconoscimento del relitto del regio sommergibile Scirè come sacrario militare subacqueo (articolo 1), mediante una modifica all'articolo 275 del Codice dell'ordinamento militare finalizzata ad integrare l'elenco dei sacrari nominati con l'inserimento del Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile Scirè della Baia di Haifa (articolo 2). Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3). Rileva, infine, alcune perplessità sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati nella misura in cui si connette il regime nazionalsocialista e fascista con i marinai italiani che hanno combattuto per il Regno d'Italia e perso la vita nel conflitto mondiale.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il sottosegretario SILLI conviene con le osservazioni testé svolte dal relatore.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) propone di fissare il termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno a martedì 29 ottobre, ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1262\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023***

(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, evidenziando innanzitutto come la Costa d'Avorio, Paese di oltre 28 milioni di abitanti, in prevalenza professanti la fede islamica e quella cristiana, occupi un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Liberia, il Mali, il Burkina Faso e il Ghana. *Ex* colonia francese, il Paese ottenne l'indipendenza da Parigi nel 1969, facendo registrare, nei due decenni successivi, grazie alle risorse della sua agricoltura e agli investimenti stranieri, tassi di sviluppo piuttosto elevati. Le difficoltà economiche e politiche degli anni seguenti, non ne hanno tuttavia compromesso del tutto gli equilibri interni ed internazionali, tanto che ad oggi, nel contesto di crescente instabilità ed insicurezza nella regione del Sahel, la Costa d'Avorio rappresenta una realtà sostanzialmente stabile, anche per gli sforzi intrapresi per contrastare la minaccia terroristica, che dal Sahel rischia di propagarsi agli Stati del Golfo di Guinea. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la Costa d'Avorio vanta con l'Italia, che nei primi mesi del 2024 risulta essere il suo nono fornitore commerciale, buone relazioni bilaterali e un interscambio commerciale in crescita. Si ricorda fra l'altro come l'Italia, pur non avendo incluso la Costa d'Avorio fra le realtà prioritarie della sua cooperazione allo sviluppo, abbia contribuito in modo positivo al buon andamento dell'economia del Paese anche grazie ad una costante presenza imprenditoriale, attiva soprattutto nei settori energetico, agroalimentare, del legname, dei trasporti marittimi e delle infrastrutture.

L'Accordo in via di ratifica, composto da un preambolo, da 14 articoli e da un allegato, è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione strategica e operativa di polizia fra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue manifestazioni più gravi ed il terrorismo.

L'intesa individua innanzitutto nel Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per la parte italiana, e nel Ministero dell'interno e della sicurezza, per la controparte ivoriana, le Autorità nazionali competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 2) ed elenca i principali settori di cooperazione, includendo - fra gli altri - la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (articolo 3). L'Accordo disciplina inoltre le forme di cooperazione bilaterale, includendovi lo scambio di informazioni, l'analisi sulle fenomenologie delittuose di comune interesse, il coordinamento di tecniche investigative e la cooperazione strategica (articolo 4). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (articolo 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (articolo 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (articolo 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (articolo 8). Ad un Comitato congiunto di cooperazione strategica è affidato il compito di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale in materia, mentre alle Autorità competenti è attribuita la facoltà di costituire gruppi di lavoro e d'indagine congiunti con compiti di consulenza, assistenza e analisi (articolo 9). Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 11), le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici totali derivanti dall'Accordo, l'articolo 3 li quantifica in 138.478 euro annui a decorrere dal 2024, imputabili alle spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) solleva una questione in merito a notizie di stampa relative a contatti tra il Governo italiano e la società privata americana Starlink. Rileva a riguardo che un eventuale trasferimento di dati sensibili ad una società privata straniera implica scelte politiche di natura strategica su cui sarebbe doveroso riferire al Parlamento.

Il senatore [DELRIO](#) (PD-IDP) si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Enrico Borghi e, a nome del suo Gruppo, chiede un chiarimento del Governo.

Il sottosegretario SILLI prende atto delle osservazioni espresse.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa la Commissione che, al riguardo, sarà sua cura chiedere un'audizione al vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 202**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
condivisa l'esigenza di procedere all'ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 (*Panzer Haubitze*), da realizzarsi mediante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestri già utilizzate dall'Esercito italiano, e ciò al fine di disporre di assetti più duttili, capaci di garantire un supporto di fuoco adattabile, flessibile e selettivo, e con capacità di ingaggio a lunga gittata e di precisione,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel

prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 203**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
rilevata l'esigenza di procedere al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le forze medie dell'Esercito italiano, attraverso l'acquisizione di obici semoventi ruotati del tipo RCH 155,  
condivisa l'opportunità che si proceda in tale direzione, anche al fine di allineare l'Esercito italiano alle decisioni di acquisto di tale sistema d'arma per il rinnovo e l'integrazione delle proprie componenti di artiglieria già assunte dalle Forze armate tedesca e britannica,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 205**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato l'atto del Governo in titolo,  
rilevata l'esigenza di procedere all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi d'arma oggi a disposizione dell'Esercito italiano, con lo scopo, tra l'altro, di meglio tutelare i militari italiani impegnati in zone di conflitto,  
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,  
esprime parere favorevole.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258**

La Commissione affari esteri e difesa,  
esaminato per i profili di interesse il disegno di legge in titolo;  
rilevato come le disposizioni in esso contenute interessino in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le sue competenze;  
valutati in ogni caso i contenuti relativi alle deleghe di cui agli articoli 10 e 12, rispettivamente in materia di servizi transfrontalieri di tipo bancario e di misure di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali;  
formula per quanto di competenza una relazione non ostantiva.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 75 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

**(1262) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni all'articolo 1:

- al comma 6, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti, nonché le procedure per l'individuazione dei professionisti e le loro linee di intervento, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- al comma 9, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2024 la decorrenza dell'onere finanziario e della relativa copertura.

La Sottocommissione conviene.

**(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in**

***materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico***

(Parere all'8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, questi vengono individuati nell'esigenza di: semplificare i procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); garantire la certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; adottare misure indifferibili per l'economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e riqualificazione dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- in merito al riparto delle competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano prevalentemente riconducibili alla materia "dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", nonché alla materia della "tutela dell'ambiente", rientranti quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi, rispettivamente, delle lettere g) ed s) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di individuazione delle tipologie progettuali prioritarie nelle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1.2), del decreto-legge in esame.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

***(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria***

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 7, comma 3, si rappresenta l'opportunità di prevedere un termine di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

- all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei principi, dei criteri istitutivi e dei compiti della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, valuti la commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla luce della potestà legislativa residuale attribuita alle Regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 202 (ant.) del 24/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)  
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2024  
202ª Seduta  
*Presidenza del Vice Presidente*  
[ZANETTIN](#)

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1258\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024**

**[\(Doc. LXXXVI, n. 2\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il vicepresidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), d'intesa con il presidente Terzi di Sant'Agata, propone di avviare un breve ciclo di audizioni da svolgersi nelle prossime settimane.

A tal proposito, invita a far pervenire, entro le ore 13 di mercoledì 30 ottobre, i nominativi dei soggetti da audire, che potranno essere chiamati in audizione o a depositare una memoria scritta.

Informa, inoltre, che la 3a Commissione ieri ha espresso una relazione non ostantiva sul disegno di legge di delegazione europea 2024, ricordando anche che in data 24 settembre la stessa Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1262\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, in materia di migrazione e di sicurezza, finalizzato a promuovere e sviluppare dei meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo.

La Relatrice evidenzia che si tratta di finalità coerenti con gli obiettivi del Governo e perseguite con l'intensificazione della cooperazione di polizia per promuovere e sviluppare la reciproca collaborazione.

L'Accordo dunque funge da quadro giuridico di riferimento entro il quale regolamentare la cooperazione di polizia, nel profilo strategico e operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche per renderla più

strutturata, efficiente ed efficace, calibrata sulle specificità di entrambi i Paesi e conforme alla normativa dei rispettivi ordinamenti giuridici e agli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e integrato con un dispositivo di clausole di garanzia sulla tutela dei dati personali da trasferire a Paesi non aderenti all'Unione europea, è composto di un preambolo, di 14 articoli e di un Allegato.

Gli articoli 1, 2 e 3 individuano rispettivamente l'oggetto, le autorità competenti e i settori di cooperazione. In particolare, quest'ultimi, con l'elencazione delle fattispecie delittuose, non hanno carattere di esaustività, ma forniscono un'indicazione generale dei fenomeni attraverso i quali si manifesta solitamente l'agire della criminalità.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano rispettivamente le forme di cooperazione, attuazione della collaborazione, il rifiuto all'assistenza, l'esecuzione delle richieste e il trattamento dei dati personali.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplinano rispettivamente il Comitato e Gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti, le riunioni e le consultazioni, le spese e le lingue di lavoro.

Gli articoli 13 e 14 recano norme per la composizione delle controversie e le disposizioni finali.

L'Accordo si conclude con l'Allegato 1, contenente le clausole di garanzia sulla tutela dei dati personali da trasferire a Paesi non aderenti all'Unione europea, tenendo tra l'altro conto, con specifiche previsioni, della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'Accordo è quindi compatibile e coerente giuridicamente con l'ordinamento comunitario. Il medesimo, infatti, è inerente alla cooperazione bilaterale in materia di sicurezza riservata alle competenze nazionali.

Il disegno di legge di ratifica è composto di quattro articoli: l'articolo 1 e il 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 disciplina le disposizioni finanziarie, infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene utile, ai fini della predisposizione del parere, effettuare una valutazione della situazione in Costa d'Avorio, anche in relazione alla sua inclusione nella categoria dei Paesi sicuri ai sensi della normativa vigente in materia.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) assicura di volersi fare carico di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

# 1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 203 (ant.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

203ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 ( n. 199 )**

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 10a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato a introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, in materia di malattie animali trasmissibili, al fine di superare refusi e ambiguità interpretative emersi in fase di prima applicazione.

Ricorda, in particolare, che i citati decreti legislativi erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili. Il regolamento (UE) 2016/429 ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione europea, applicando l'approccio "One Health", che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Richiamati alcuni aspetti degli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, il Relatore ritiene che questo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta una migliore applicazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale. Propone pertanto la formulazione di osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che prevede di stabilire un nuovo quadro ordinamentale per l'emanazione di una legge annuale di semplificazione normativa, in sostituzione del vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nonché l'introduzione della valutazione d'impatto generazionale e deleghe per la digitalizzazione della

produzione normativa e per la semplificazione normativa in materia di affari esteri, istruzione, disabilità, protezione civile e di formazione superiore e ricerca.

Con riferimento al quadro normativo europeo in materia, ricorda il programma "Legiferare meglio", finalizzato alla semplificazione e al miglioramento della legislazione, e il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE), del 15 giugno 2023, sulla Cooperazione nel settore della gioventù, in cui si ritiene che l'Unione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad attenuare l'inequità intergenerazionale e promuovere la giustizia intergenerazionale, e in cui si ritiene essenziale che tutte le leggi, le politiche e gli investimenti degli Stati membri siano sottoposti a una valutazione d'impatto sui giovani (*Youth Test*).

Ritiene, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, formulando tuttavia alcune osservazioni.

In particolare, con riferimento al criterio generale di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, volto alla riduzione degli oneri burocratici non indispensabili *"fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea"*, il Relatore propone di osservare che questo si pone in linea con il criterio generale di cui alla lettera c) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vieta l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee in recepimento.

Inoltre, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dispone il rispetto dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, propone di invitare a valutare l'opportunità di un coordinamento con la medesima disposizione già prevista dal citato articolo 2, al fine di evitarne la ripetizione.

In ogni caso, nella medesima disposizione, in cui si specifica che i criteri generali sono rispettati *"ove non espressamente modificati o derogati"*, potrebbe essere espunto il riferimento alla "modifica".

Quanto al riferimento alla possibilità di "deroga" dei criteri generali, propone di ricordare che, nell'ambito del recepimento della normativa dell'Unione europea, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante i criteri generali di delega, è talvolta implicitamente derogato dai criteri specifici contenuti nelle leggi di delegazione europea, per esempio, nella parte relativa ai limiti minimi e massimi delle disposizioni sanzionatorie, di cui alla lettera d) del predetto articolo 32, sulla base del principio della *lex specialis*.

Infine, con riferimento all'articolo 5, che delega il Governo a disciplinare le modalità digitali dell'attività di produzione normativa, propone di invitare a valutare l'opportunità di prevedere che la delega sia esercitata direttamente mediante novella al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**[\(1262\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023](#)**

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Costa d'Avorio, in materia di migrazione e di sicurezza, del 22 marzo 2023.

Ricorda, in particolare, i principali settori della cooperazione, ovvero: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo.

La Relatrice ricorda inoltre che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti

protezione internazionale, come stabilito nel decreto interministeriale del 7 maggio 2024 e confermato nel decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158.

Peraltro, la Costa d'Avorio non rientra tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'Unione europea, e in tale prospettiva l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia.

Ritiene pertanto che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime adesione alla finalità dell'Accordo, volto a rafforzare la collaborazione tra i due Paesi nella lotta contro i crimini in materia di sicurezza e migrazione.

Rileva tuttavia, con riferimento al citato decreto-legge n. 158 del 23 ottobre scorso, che è stato attivato dal Tribunale di Bologna un rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Preannuncia pertanto il voto di astensione dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) propone di rinviare il voto, considerando che la Commissione di merito ha provveduto solo all'incardinamento del provvedimento e che il tema è legato a quello della definizione dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, oggetto di disamina in altro provvedimento normativo.

Diversamente, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo del Partito democratico, non tanto per motivi di merito, ma per la mancanza di elementi conoscitivi sufficienti.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il decreto-legge menzionato negli interventi, e richiamato nello schema di parere, sia una norma pienamente vigente nell'ordinamento interno, benché portato all'attenzione anche della Corte di giustizia europea.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) conviene con l'osservazione del Presidente sulla vigenza della norma nazionale richiamata nel parere.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (FdI) si rimette alla Commissione sulla decisione se procedere al voto, manifestando tuttavia la preoccupazione che non si ingeneri una prassi di sistematiche richieste di rinvio giustificate dall'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#) accede quindi alla richiesta di rinvio della votazione, ricordando peraltro che la Commissione aveva già discusso e deliberato sull'insussistenza di una preclusione all'espressione del parere, una volta che in sede di merito si sia avviato l'esame del provvedimento.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene utile l'ulteriore spazio per l'approfondimento, tanto più che il relatore in Commissione di merito è un senatore appartenente al proprio Gruppo parlamentare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione ( [COM\(2024\) 452 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in esame che, come già illustrato in precedenza, interviene per prorogare di dodici mesi l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che consente di commercializzare solo "prodotti a deforestazione zero", ovvero che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando solo le materie prime (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) derivanti da terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

La proroga risponde alle preoccupazioni espresse da alcuni Paesi europei e da *partner* internazionali, in merito ai tempi di attuazione, valutati come troppo brevi, al fine di concedere più tempo agli operatori e ai commercianti per apportare gli adeguamenti necessari.

Il 16 ottobre scorso, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato, senza modifiche, la proposta della

Commissione di prorogare di dodici mesi l'applicazione del citato regolamento europeo.

Il Consiglio informerà ora il Parlamento europeo e se questo, a sua volta, approverà la proroga, le nuove norme saranno vincolanti a partire dal 30 dicembre 2025, per i grandi operatori commerciali, e dal 30 giugno 2026, per le micro e piccole imprese.

L'obiettivo è di giungere all'adozione definitiva del regolamento da parte di entrambi i co-legislatori e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione, in modo che questo possa entrare in vigore entro la fine dell'anno, consentendo ai destinatari delle norme di disporre di un ulteriore anno per adeguarsi alla nuova normativa.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 2 dicembre 2024. La proposta risulta al momento all'esame del solo Parlamento svedese, che non ha segnalato elementi di criticità.

La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA RICHIESTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SUL PRINCIPIO DI PRIMAZIA DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA*

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel richiamare il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativo al recente decreto-legge sul riconoscimento della protezione internazionale e l'elenco dei Paesi di origine sicura, richiede che la Commissione svolga una apposita indagine conoscitiva volta a chiarire l'operatività del diritto dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali, anche in ragione dei profili di incertezza giuridica che derivano dall'utilizzo della tecnica della disapplicazione da parte degli organi della giurisdizione. Esprime, infatti, le sue preoccupazioni relativamente al fatto che l'esercizio del potere di disapplicazione nei confronti della legge italiana ritenuta in violazione della normativa europea avvenga in modo differente da parte dei diversi operatori interni chiamati ad applicare la normativa rilevante nel caso concreto.

In questi casi, si profilerebbe, a suo avviso, uno scivolamento del nostro ordinamento di diritto civile verso un sistema più propriamente di *common law*.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il tema prospettato dal senatore Claudio Borghi sia di rilevante interesse per la 4ª Commissione, attenendo anche all'attuazione degli articoli 2 e 4 del trattato sull'Unione europea, relativi ai principi di democrazia, ai valori e allo Stato di diritto su cui si fonda l'Unione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime il timore che il tema posto dal senatore Claudio Borghi sia dirompente, poiché interviene sull'indipendenza tra i poteri e sulle prerogative della Corte di giustizia dell'Unione, che legittimamente si è pronunciata il 4 ottobre scorso sull'interpretazione del diritto europeo in materia di protezione internazionale e in particolare sui criteri per la definizione dei Paesi di origine considerati come sicuri per i richiedenti asilo.

A tale riguardo, anche in considerazione del funzionamento del sistema basato sugli accordi con l'Albania, ritiene necessario che siano valutate con la massima attenzione le condizioni di sicurezza di un determinato Paese, da cui in linea di principio chi se ne allontana non si sente sicuro, affrontando peraltro viaggi che sono invece sicuramente altamente insicuri.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come l'individuazione dei Paesi sicuri debba fondarsi su elementi fattuali che, come evidenziato dalla Corte di giustizia nella richiamata sentenza del 4 ottobre, possono essere riferiti anche a un ambito territoriale e politico determinato.

Con il ricorso del cittadino del Bangladesh si è aperta, invece, una nuova dimensione relativa alla determinazione della sicurezza di un determinato Paese, legata all'appartenenza a determinate categorie di soggetti, considerati a rischio nel proprio Paese di origine.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che l'idea di proporre un approfondimento in un ambito che, tra legislazione e interpretazione, è particolarmente complesso non possa considerarsi dirompente. Ricorda, inoltre, che l'ordinamento interno deve anzitutto attenersi al diritto positivo e in secondo luogo alla giurisprudenza interpretativa dello stesso, che può essere soggetta a sua volta a modifiche. In questo caso, l'ordinanza del Tribunale che rinvia alla Corte di giustizia si riferisce a una questione

tutt'altro che pacifica, inerendo sia alla compatibilità dell'ordinamento interno con quello europeo sia a una tematica di particolare attenzione da parte dei cittadini.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*) ritiene che il tema non riguardi la sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è limitata a ribadire principi già conosciuti, quanto piuttosto il principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale.

Al riguardo, ricorda che tale principio è chiaramente definito nella Dichiarazione relativa al primato, allegata al Trattato di Lisbona e firmata anche dall'Italia. Pertanto, vi sarebbe un solo modo per far prevalere il diritto nazionale, e cioè quello di uscire dall'Unione europea.

Sul principio del primato si fonda poi l'obbligo del giudice di disapplicare il diritto nazionale confliggente con quello europeo. Ciò che, al limite, può essere valutato è l'eventuale eccesso di potere esercitato dal giudice in tale ambito.

Inoltre, sul principio del primato si fonda anche tutta l'attività della 4ª Commissione, che valuta non solo la compatibilità dell'ordinamento interno con il "prevalente" diritto dell'Unione europea, ma anche - nella fase ascendente - il criterio della sussidiarietà, per regolare gli ambiti da attribuire alla disciplina dell'Unione europea e a quella degli Stati membri.

A tale ultimo riguardo, il [PRESIDENTE](#) osserva che l'applicazione del principio di sussidiarietà opera in senso complementare con l'applicazione del principio della primazia, la cui operatività viene confermata dalla rinuncia dello Stato agli spazi di sovranità che vengono ceduti, anche in applicazione del principio di sussidiarietà, al livello sovranazionale europeo.

Ricorda inoltre che il primato del diritto europeo su quello nazionale non è assoluto, ma è soggetto all'operare dei cosiddetti "controlimiti", identificati dalla Corte costituzionale nei principi supremi dell'ordine costituzionale nazionale e nei diritti inalienabili della persona, come emerge da ultimo anche dalla vicenda giurisprudenziale originata dalle sentenze Taricco.

Senza peraltro dimenticare che anche altri Stati membri, come ad esempio quello tedesco con le sentenze della Corte di Karlsruhe, hanno assunto posizioni specifiche per quanto riguarda i rapporti tra gli ordinamenti che andrebbero considerate con grande attenzione.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*) ritiene che il punto dirimente in discussione non riguardi tanto questioni di coerenza giuridica, ma una questione di natura essenzialmente politica.

Infatti, nella sentenza del 4 ottobre, la Corte di giustizia ha ricordato che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale deve procedere a un esame "completo" ed "esaustivo" degli elementi di fatto e di diritto per ritenere che per quella persona il suo Paese di origine non è sicuro. Se, invece, il giudice procede non in base all'esaustività degli elementi di fatto e di diritto, copre un ambito indeterminato che non può che essere politico.

Servirebbe quindi, a suo avviso, una riflessione sulla questione della giustizia in Italia e sull'effettivo rispetto del principio della separazione dei poteri, anche in considerazione di taluni casi di utilizzo sistematico dello strumento dell'intercettazione, che non ritiene essere una pratica liberale e democratica.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le ulteriori richieste di intervento sul tema e l'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno proseguire la discussione nella seduta già convocata per la giornata di domani che, allo scopo, ritiene di dover anticipare rispetto all'orario già programmato delle 9,30.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) evidenzia come le sentenze europee non si occupano solo di aspetti legati alla migrazione, ma anche di temi, come quello delle intercettazioni, dove le forze dei Gruppi di opposizione non sembrano manifestare le medesime preoccupazioni di difesa della normativa europea.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) tiene a precisare che la sua intenzione non era rivolta a un argomento specifico o ad una sentenza specifica, ma a porre la questione di principio sulla certezza del diritto da applicare nei casi di operatività del principio della primazia del diritto dell'Unione europea. Ritiene che, da quanto emerso sinora dalla discussione in Commissione, il tema effettivamente sia fondato e che pertanto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sia estremamente utile.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) chiede che la Commissione si pronunci con un voto sulla richiesta di

avviare l'indagine conoscitiva.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che aveva testé comunicato la prosecuzione della discussione nella giornata di domani, con l'anticipazione dell'orario di inizio della seduta già previsto.

Al fine di consentire a tutti i senatori di intervenire nel dibattito, e considerato altresì l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 199**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, in materia di malattie animali trasmissibili, al fine di superare refusi e ambiguità interpretative emersi in fase di prima applicazione; considerato che i citati decreti legislativi erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi;

ricordato che il regolamento (UE) 2016/429 ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione, applicando l'approccio "*One Health*", che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico; rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 1 interviene in materia di obblighi dei proprietari di registrazione degli animali da compagnia nel SINAC (Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia), per assicurare la tracciabilità e rintracciabilità degli stessi;
- l'articolo 2 prevede, tra l'altro, che le mostre faunistiche con carattere permanente, aperte al pubblico, potranno detenere, al pari di circhi e mostre faunistiche viaggianti, gli esemplari fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità della loro riproduzione;
- l'articolo 3 introduce correttivi in materia di gestione delle emergenze per epidemie di malattie animali, anche alla luce dell'esperienza maturata nella gestione dell'emergenza legata all'epidemia di peste suina africana;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente una migliore applicazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso prevede un nuovo quadro ordinamentale per l'emanazione di una legge annuale di semplificazione normativa, in sostituzione del vigente articolo 20 della legge n. 59 del 1997, nonché l'introduzione della valutazione d'impatto generazionale e deleghe per la digitalizzazione della produzione normativa e per la semplificazione normativa in materia di affari esteri, istruzione, disabilità, protezione civile e di formazione superiore e ricerca;

ricordato che il programma "Legiferare meglio", finalizzato alla semplificazione e al miglioramento della legislazione dell'UE, ha stabilito l'obbligo di svolgere valutazioni d'impatto e consultazioni delle parti interessate per tutte le nuove iniziative proposte dalla Commissione, e di controllare *ex post*

l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) per la sua semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici;  
ricordato, inoltre, con riferimento all'articolo 4 relativo all'introduzione della valutazione di impatto generazionale (VIG), che il Comitato economico e sociale europeo (CESE), su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ha emesso, il 15 giugno 2023, un parere sulla Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/579, GUUE 2023/C 293/10) in cui si ritiene che l'Unione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad attenuare l'inequità intergenerazionale e promuovere la giustizia intergenerazionale, e in cui si ritiene essenziale che tutte le leggi, le politiche e gli investimenti degli Stati membri siano sottoposti a una valutazione d'impatto sui giovani (*Youth Test*); valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:  
1) in riferimento al criterio generale di delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, volto alla riduzione degli oneri burocratici non indispensabili "fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea", si rileva che questo si pone in linea con il criterio generale di cui alla lettera c) dell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vieta l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee in recepimento;  
2) in riferimento all'articolo 3, comma 1, che dispone il rispetto dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, si valuti l'opportunità di un coordinamento con la medesima disposizione già prevista dal citato articolo 2, al fine evitarne la ripetizione.

In ogni caso, nella medesima disposizione, in cui si specifica che i criteri generali sono rispettati "ove non espressamente modificati o derogati", si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla "modifica", poiché va da sé che la formulazione precedente alla modifica non va rispettata poiché non più vigente.

Quanto al riferimento alla possibilità di "deroga" dei criteri generali, si ricorda che, nell'ambito del recepimento della normativa dell'Unione europea, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, recante i criteri generali di delega, è talvolta implicitamente derogato dai criteri specifici contenuti nelle leggi di delegazione europea, per esempio, nella parte relativa ai limiti minimi e massimi delle disposizioni sanzionatorie, di cui alla lettera d) del predetto articolo 32, sulla base del principio della *lex specialis*;  
3) in riferimento all'articolo 5, che delega il Governo a disciplinare le modalità digitali dell'attività di produzione normativa, si valuti l'opportunità di prevedere che la delega sia esercitata mediante novella al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1262**

La Commissione,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023;  
considerato che l'Accordo è finalizzato a promuovere e sviluppare meccanismi di cooperazione nella prevenzione e nel contrasto della criminalità, anche nelle sue forme più gravi ed emergenti, e del terrorismo;  
considerati, in particolare, i principali settori della cooperazione: criminalità organizzata transnazionale, reati contro la persona e il patrimonio, tutela della salute, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, tratta di persone, traffico illecito di migranti, traffico illecito di armi, criminalità informatica, reati economici e finanziari, reati contro il patrimonio culturale, reati contro l'ambiente, traffico illegale di specie protette, corruzione, pirateria, reati di falso e contraffazione, e repressione del terrorismo;  
ricordato che la Costa d'Avorio rientra tra i Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale, come confermato dal decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158;  
rilevato che, non rientrando la Costa d'Avorio tra i Paesi terzi la cui normativa in materia di

trattamento dei dati personali è considerata adeguata dall'UE, l'accordo stabilisce, nell'articolo 8 e nell'Allegato 1, una disciplina sostanziale specifica, relativa al trasferimento dei dati personali tra le Autorità competenti dei due Paesi, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia; valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e che la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza è riservata alle competenze nazionali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.